



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI**  
**AREA AFFARI ISTITUZIONALI, BILANCIO E REGOLAMENTAZIONE**  
**Ufficio Affari Generali**

Decreto rep. n.119 /2017

Prot. n. 1825 del **20 gennaio 2017**

Anno 2017 TITOLO                      Classe                      Fascicolo

**IL RETTORE**

- VISTO** il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sul "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;
- VISTO** il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, sul "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;
- VISTA** la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", ed in particolare l'articolo 11, commi 1 e 2;
- VISTO** il decreto interministeriale 31 ottobre 1991, concernente l'approvazione dell'elenco delle specializzazioni mediche conformi alle norme della Comunità economica europea e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il decreto ministeriale 6 settembre 1995, relativo alle scuole di specializzazione del settore farmaceutico;
- VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 95;
- VISTO** il decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242, recante il "Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto";
- VISTO** il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA** la legge 24 ottobre 2000, n. 323, e in particolare l'art. 7;
- VISTO** il D.M. 28 novembre 2000, recante la "Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie";
- VISTA** la legge 29 dicembre 2000, n. 401, e in particolare l'art. 8;
- VISTO** il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica";
- TENUTO CONTO** che il decreto ministeriale n. 270/2004 stabilisce all'art. 3, comma 7, che possono essere istituiti corsi di specializzazione esclusivamente in applicazione di direttive europee o di specifiche norme di legge;
- VISTO** il decreto ministeriale 29 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.105 dell'8 maggio 2006, recante "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione", e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

- VISTO** il decreto ministeriale 29 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.203 del 1° settembre 2011 "Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- VISTO** il decreto ministeriale 4.02.2015, n. 68 relativo al "Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria" comprendente la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera;
- VISTO** il D.M. 16.09.2016, n. 716 relativo al riordino delle Scuole di Specializzazione ad accesso riservato "non medici";
- VISTA** la delibera del Senato Accademico del 14 dicembre 2016;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2016.

### **Emana**

il seguente **Regolamento della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera** dell'Università degli Studi di Sassari.

#### **Art. 1 - Ambito di applicazione.**

1. La Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera, di seguito SSFO, ha sede presso l'Università di Sassari.
2. Sono considerati Studenti dell'Ateneo gli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera.
3. L'anno accademico coincide con l'inizio delle attività didattiche che sono stabilite per ciascun anno con decreto ministeriale.

#### **Art. 2 - Sede amministrativa della Scuola di specializzazione.**

1. La sede amministrativa della Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera è il Dipartimento di Chimica e Farmacia.

#### **Art. 3 - Organi della Scuola.**

1. Sono organi della Scuola:
  - a) Consiglio della Scuola;
  - b) il Direttore della Scuola.

#### **Articolo 4 - Consiglio della Scuola.**

1. Il Consiglio della SSFO è formato da nove componenti, otto dei quali nominati tra i docenti della scuola, uno dagli specializzanti, con esclusione di quelli del quarto anno. Del consiglio della scuola fa parte, quale segretario verbalizzante senza diritto di voto, il Manager didattico. In caso di assenza del Manager didattico può fungere da segretario verbalizzante un qualsiasi altro componente nominato dal Consiglio della Scuola. Il Consiglio della scuola è presieduto dal Direttore ed è l'organo deliberante sulle decisioni riguardante la SSFO, tranne per quanto attribuito al Direttore dal seguente regolamento.
2. Gli otto componenti scelti tra i docenti della SSFO vengono votati dagli stessi, che sono quindi elettori passivi e attivi, in modo da garantire la presenza nel consiglio di

due docenti di Chimica farmaceutica (Chim 08), due di Tecnologia farmaceutica (Chim 09), due di Farmacologia (Bio 14) e due a scelta tra le altre discipline. Nel caso di insufficienza di docenti appartenenti alle tre discipline caratterizzanti, il numero può essere ridotto purché sia presente almeno un componente per disciplina. In questo caso il numero di componenti il consiglio viene ridotto in egual misura sino ad un minimo di cinque docenti. Per l'elezione, ogni docente verrà fornito di una scheda e dovrà esprimere una preferenza per ognuna delle quattro fattispecie elettive.

3. Gli specializzandi eleggono autonomamente il loro rappresentante.
4. Alle adunanze del Consiglio il Direttore della Scuola può invitare il "Tutor generale degli specializzandi" che viene nominato tra i farmacisti ospedalieri che insegnano nei corsi pratici, al solo fine di illustrare argomenti specifici e di fornire i necessari chiarimenti.

### **Articolo 5 - Direttore della Scuola.**

1. Il Direttore della Scuola deve essere un professore di ruolo a tempo pieno appartenente a una delle tre discipline caratterizzanti la scuola: Chimica farmaceutica (Chim 08), Tecnologia farmaceutica (Chim 09), Farmacologia (Bio 14).
2. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto tra professori di I fascia componenti il Consiglio della Scuola a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima e seconda votazione; a partire dalla terza votazione l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia componenti il Consiglio della scuola, a maggioranza assoluta dei votanti, purché abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
3. Le elezioni per la nuova nomina sono indette dal Direttore uscente qualora ancora non cessato o in sua mancanza dal Decano, cioè dal Professore di prima fascia, o in mancanza, di seconda fascia, compreso tra gli aventi diritto al voto, con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità, con maggiore anzianità anagrafica.
4. Il verbale del Consiglio della Scuola relativo alla nomina del Direttore è trasmesso al Dipartimento di Chimica e Farmacia che provvederà alla presa in atto della delibera ed al successivo invio agli uffici competenti per l'emanazione del relativo decreto rettorale.
5. Il Direttore nomina un Vice-direttore che lo coadiuva nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. Il Direttore vicario è nominato con decreto rettorale.

### **Articolo 6 - Compiti del Direttore.**

1. Il Direttore la SSFO rappresenta la Scuola di specializzazione e ne promuove e coordina le attività. Il Direttore ha i seguenti compiti:
  - a) Convocare e presiedere le riunioni del Consiglio della Scuola.
  - b) Attuare le delibere prese dal Consiglio della Scuola.
  - c) Presiedere le commissioni di esame di fine anno.
  - d) Presiedere le commissioni di esame di specializzazione.
  - e) Presiedere le commissioni per il concorso di ammissione alla Scuola.
  - f) Nominare i due membri effettivi e i supplenti delle commissioni di esame di fine anno.
  - g) Nominare i quattro membri effettivi e i supplenti delle commissioni di esame di specializzazione.
  - h) Nominare i docenti e i tutor per i singoli corsi, tranne nel caso di più di una candidatura per lo stesso corso.
  - i) Stabilire le date degli esami e dei concorsi di ammissione alla Scuola.

- j) Indire e presiedere la riunione di inizio A.A. per coordinare le attività teoriche e pratiche degli specializzandi.
- k) Nominare i tutor individuali degli specializzandi, sentito il parere del tutor generale.
- l) Vigilare sul corretto svolgimento dei percorsi formativi degli specializzandi.
- m) Mantenere i rapporti con tutti i componenti la rete formativa della SSFO (Ospedali, Cliniche, farmacie ospedaliere, ecc.)
- n) Proporre, se è il caso, la convenzione con altre strutture ospedaliere necessarie per il buon funzionamento della scuola.
- o) Far parte della Conferenza Italiana dei Direttori di SSFO rappresentando la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera di Sassari.

### **Articolo 7 - Competenze del Consiglio della SSFO.**

1. Il Consiglio della la SSFO ha i seguenti compiti:
  - a) Nominare fra i suoi componenti il Direttore della Scuola.
  - b) Approvare le modifiche al presente regolamento.
  - c) Nominare i quattro membri del concorso per l'ammissione alla scuola di specializzazione.
  - d) Vigilare sul corretto funzionamento della SSFO.
  - e) Coadiuvare il Direttore nella verifica dello svolgimento delle lezioni teoriche impartite dai componenti il collegio dei docenti e dai docenti supplenti.
  - f) Effettuare una valutazione comparativa nel caso in cui per uno stesso corso siano state presentate più domande.
2. Il Consiglio della Scuola è convocato dal Direttore, qualora ne ravvisi la necessità e comunque non meno di due volte l'anno, o quando richiesto da almeno 1/3 dei componenti il Consiglio.
3. Il Consiglio è di norma convocato almeno 5 giorni prima della seduta per posta elettronica.
4. I verbali delle sedute del Consiglio sono approvati nella seduta successiva. Per ragioni di urgenza alcuni punti possono essere approvati seduta stante. I verbali devono essere trasmessi al Dipartimento che avrà cura di darne notizia e inviare gli estratti relativi agli affidamenti annuali degli insegnamenti agli Uffici competenti per l'aggiornamento dei compiti didattici dei docenti.

### **Articolo 8 - Durata degli organi della Scuola.**

La durata degli organi della Scuola è la seguente:

1. Il Consiglio della Scuola ha la durata di tre anni.
2. Il Direttore della Scuola ed il proprio Vice-direttore rimangono in carica per tre anni.

### **Articolo 9 - Attività didattica e nomina dei docenti della Scuola.**

1. Tutti i docenti della scuola, ancorché con incarico gratuito, e i tutor pratici sono tenuti a tenere le lezioni, contrassegnate come **F/E/L/N** cioè ore: **F**rontali tenute da docenti (1 CFU = 8 ore di lezione), di **E**sercitazioni (1 CFU = 16 ore di esercitazioni) tenute da docenti, **L**aboratori (1 CFU = 30 ore di pratica), tenute da non docenti della Scuola (Medici, Farmacisti, specialisti di Ospedali, ASL, ecc.), **N**on specificate o miste (da concordare); in base al Regolamento Didattico.
2. Il Direttore, sentita la disponibilità di ognuno, nominerà i singoli docenti/tutori e indicherà al Dipartimento gli insegnamenti vacanti perché espletati le procedure previste per le supplenze. Il Direttore assegnerà inoltre a ciascun specializzando un

libretto annuale appositamente predisposto dalla Scuola, con l'indicazione di tutte le materie, ciascuna con il corrispondente numero di crediti e ore di lezione teoriche e/o pratiche che lo studente dovrà seguire. Inoltre nel libretto dovrà essere indicato l'apposito spazio nel quale il docente/tutor pratico dovrà indicare il programma svolto e/o le esercitazioni seguite. Alla fine del corso o dell'attività pratica il docente/tutor dovrà inoltre trascrivere un giudizio sull'attività svolta dello specializzando. Nel caso si tratti di un corso teorico il docente dovrà far sostenere un colloquio/esame per valutarne l'apprendimento; se si tratta di un'esercitazione o di un'attività di tirocinio il tutor dovrà esprimere un giudizio sull'impegno e sulla capacità di apprendimento dello specializzando. L'esame di fine anno ha la funzione di valutare l'insieme delle competenze apprese dallo specializzando durante l'anno e ammetterlo, o meno, all'anno successivo o all'esame finale di specializzazione.

#### **Articolo 10 - Esame di ammissione alla SSFO.**

1. Per l'ammissione alla Scuola è richiesto, oltre a quanto specificamente previsto dai regolamenti dell'Ateneo, anche il superamento di una selezione, consistente in una prova scritta e nella valutazione dei titoli. Con delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione adottata anno per anno all'atto dell'attivazione del bando di concorso verranno determinati i requisiti e valutazioni per l'ammissione alla Scuola.

#### **Articolo 11 - Raccomandazioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti di Ateneo e ai Decreti Ministeriali specifici.

#### **Articolo 12 - Regolamento Didattico.**

1. Il Regolamento Didattico è quello approvato al momento del riassetto delle scuole delle Scuole mediche e potrà essere modificato secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti specifici.

IL RETTORE  
(*prof. Massimo Carpinelli*)